



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

# *Comune di Forni di Sopra*

*Provincia di Udine*

## **REGOLAMENTO**

# **Per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile**

Approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2011  
- esecutiva ai sensi di legge -  
IL SINDACO (Colombo Fabio)

---

# REGOLAMENTO

per la costituzione ed il funzionamento del  
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

## Art. 1

- 1) E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile cui possono aderire tutti cittadini di ambo i sessi **che abbiano compiuto i 16 anni**<sup>1</sup>, residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale e regionale, in attività di previsione, prevenzione e di soccorso e ripristino a seguito di emergenze o calamità.

## Art.2

- 1) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, **con consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per i minorenni**, e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.
- 2) Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
- 3) I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art.6 del D.P.G.R. 1 febbraio 1990, n.045/Pres.
- 4) Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

## Art.3

- 1) Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un Coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività.

## Art.4

- 1) I volontari appartenenti al Gruppo Comunale saranno addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione Civile, d'intesa con la prefettura territoriale competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo Forestale Regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.  
**I corsi di addestramento teorico potranno essere svolti sia in presenza che in forma telematica.**

---

<sup>1</sup> I volontari minorenni potranno però prestare la loro opera solo a supporto dell'operato dei volontari maggiorenni e saranno impiegati solo in attività di addestramento e di interventi di collaborazione in manifestazioni; non potranno in alcun caso guidare automezzi o maneggiare strumentazioni che possano essere potenzialmente pericolose; infine, non potranno venir impiegati sul campo in caso di emergenza; non potranno pertanto far parte di alcuna squadra di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente regolamento.

## Art.5

- 1) Tutti i Volontari iscritti faranno parte della squadra operativa “Tecnico-Logistica” che sarà la squadra base di tutto il Gruppo Comunale con generici compiti di supporto logistico ed assistenziali.
- 2) All’interno del Gruppo Comunale possono essere formate altre squadre specialistiche in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul territorio.
- 3) Ogni squadra avrà un capo ed eventualmente un vice-capo, nominati dal Sindaco, ai quali esso farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il Coordinatore del Gruppo Comunale e la diretta responsabilità dell’attrezzatura e dei mezzi di squadra avuti in dotazione.
- 4) Il capo Squadra o il Coordinatore possono designare, all’interno della squadra effettivamente operante, un referente temporaneo in caso di loro assenza o impedimento.

## Art.6

- 1) Durante le emergenze il Gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potrà agire d’iniziativa fino all’arrivo degli organi istituzionalmente preposti all’intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.
- 2) Dell’intervento in emergenza dovrà essere tempestivamente informata la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile e quella della Prefettura competente per territorio.
- 3) Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal capo e controfirmato dal coordinatore del gruppo comunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco almeno due volte all’anno; le attività dovranno periodicamente essere comunicate alla Direzione regionale al fine di aggiornare la banca dati della Protezione Civile della Regione.

## Art.7

- 1) Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare, giustificando prolungate o ripetute assenze, alle attività menzionate nell’art.1, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
- 2) Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate ed in particolare devono osservare le seguenti norme:
  - a) osservare scrupolosamente il presente regolamento;
  - b) espletare correttamente il proprio servizio e gli indirizzi operativi impartiti;
  - c) dimostrarsi degni del gruppo mantenendo un comportamento esemplare sia in servizio che fuori servizio;

- d) curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento che gli sono stati affidati;
- e) osservare le disposizioni sulla prevenzione infortuni.

### **Art.8**

- 1) Per dotare il Gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'art.10 della Legge Regionale 31 dicembre 1986, n.64.

### **Art.9**

- 1) Al gruppo comunale potranno essere concessi dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi delle leggi vigenti, previa iscrizione negli appositi elenchi nazionali e regionali.
- 2) Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 159/84 convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, i seguenti benefici:
  - a) mantenimento del posto di lavoro:  
al volontario impiegato in attività addestrativi o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
  - b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale:  
al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati dal lavoratore;  
qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
  - c) copertura assicurativa:  
i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dalla Protezione Civile della Regione;
  - d) rimborso delle spese sostenute:  
al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività addestrativi o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento Nazionale della protezione civile o dalla Protezione Civile della Regione. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore.

### **Art.10**

- 1) Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art.9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art.6, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali durante l'emergenza, ovvero nelle attività esercitative se preventivamente approvate **dalla Protezione Civile della Regione**, provvederà a certificare con propria nota alla prefettura competente per territorio, **se non certificato già dalla Protezione Civile della Regione o dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile**, i nominativi ed i tempi di impiego dei volontari per gli scopi previsti.

### **Art.11**

- 1) L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il coordinatore del gruppo, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale.

### **Art.12**

- 1) Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento predisposto dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale 31 dicembre 1986, n.64.

### **Art.13**

- 1) Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento **che sarà distribuito, in copia, ai volontari al momento della loro iscrizione al gruppo.**
- 2) **Detto regolamento, compreso i suoi allegati: “- allegato n.1 regolamento per il funzionamento della squadra specialistica volontari antincendio boschivo del Comune di Enemonzo” e “- allegato n.2 norme per l'utilizzo degli automezzi ed attrezzature”, subentra ed abroga precedenti versioni adottati dal Comune di Forni di Sopra in materia di volontariato di Protezione Civile.**

### **Art.14**

**(sostituito dall'allegato 1)**

# ALLEGATO N.1 AL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

## REGOLAMENTO

per il funzionamento della Squadra specialistica Volontari Antincendio Boschivo del Comune di Forni di Sopra.

### Art.1

- 1) La Squadra Comunale Volontari Antincendio Boschivo del Comune di Forni di Sopra costituita ai sensi delle Leggi Regionali 18 febbraio 1977 n.8, 22 gennaio 1991 n.3 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi Regolamenti di attuazione, nonché ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 5 del regolamento per la costituzione e funzionamento del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile denominata in seguito brevemente "Squadra Antincendio" o semplicemente "Squadra", fa parte del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

### Art.2

- 1) La Squadra ha lo scopo di prevenire e reprimere gli incendi che minacciano i boschi.
- 2) Il territorio di competenza è quello del Comune di Forni di Sopra ma, se vi sarà la necessità ed in base alla disponibilità del personale volontario, la Squadra potrà intervenire principalmente nell'ambito del Distretto di Protezione Civile "Val Tagliamento".
- 3) In caso di emergenze, situazioni di preallarme o esercitazioni di Protezione Civile, la Squadra potrà essere chiamata dall'Amministrazione Regionale ad intervenire in qualsiasi punto del territorio regionale.
- 4) Per gli interventi al di fuori del territorio regionale, questi dovranno essere di volta in volta concordati.
- 5) Per il raggiungimento degli scopi di massima operatività, la Squadra si prefigge in particolare di:
  - creare fra i membri un vivo spirito di solidarietà, di spronarsi ad adempiere con ogni scrupolo il proprio dovere, mantenendo fra loro rapporti di amicizia e di cordialità;
  - fare opera di sensibilizzazione nei confronti della collettività, affinché si crei una coscienza di Protezione Civile e di massima vigilanza contro lo svilupparsi degli incendi boschivi;
  - istruire ed ove occorra di addestrare i propri membri secondo le disposizioni regolamentari con metodi uniformi, affinché siano in grado di intervenire prontamente e di affrontare con successo gli incendi, impedendo in tali occasioni danni anche alle persone;
  - completare la preparazione della Squadra con riunioni, conferenze e periodiche esercitazioni.

### **Art.3**

- 1) Alla Squadra possono essere ammessi cittadini di ambo i sessi che riuniscano i requisiti voluti dal D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n.01016/Pres., modificato con Decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2009, n. 0279/Pres., che abbiano compiuto il 16° anno di età, con consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per i minorenni, e siano residenti nel Comune di Forni di Sopra o che nello stesso abbiano il loro maggiore interesse.
- 2) Le istanze con richiesta di iscrizione devono essere inoltrate al Sindaco il quale verifica, oltre all'età ed al consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per i volontari minorenni, il possesso dei requisiti riguardanti la buona condotta e l'idoneità psicofisica da accertarsi mediante visita medica effettuata nell'ambito dell'attività di monitoraggio sanitario a cura della Protezione Civile della Regione.
- 3) L'impiego in attività diretta di estinzione di incendi boschivi è subordinato al compimento del 18° anno di età ed al conseguimento dell'attestato idoneo rilasciato a cura della Protezione Civile della Regione, che provvederà ad organizzare i relativi corsi di formazione anche in altre attività correlate all'antincendio boschivo.

### **Art.4**

- 1) Il Capo Squadra ed il Vicecapo Squadra sono nominati dal Sindaco del Comune di Forni di Sopra.
- 2) Tutti i Volontari appartenenti alla Squadra saranno iscritti in un apposito elenco depositato presso la banca dati della Protezione Civile della Regione.

### **Art.5**

- 1) La cancellazione dall'elenco di un iscritto è disposta dal Sindaco o dalla Protezione Civile della Regione nei seguenti casi:
  - a) – per recesso volontario, previa motivata richiesta scritta da presentarsi al Sindaco del Comune di Forni di Sopra;
  - b) – per morte;
  - c) – per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art.3 del presente regolamento;
  - d) – per ingiustificate e ripetute assenze nelle operazioni di spegnimento od esercitazioni;
  - e) – negligenza nell'espletamento del proprio servizio;
  - f) – inosservanza degli indirizzi operativi impartiti dalla Protezione Civile della Regione.
- 2) I capi di vestiario e di equipaggiamento individuali affidati al componente uscente, devono essere restituiti, entro 10 giorni dalla comunicazione, al Capo Squadra.
- 3) Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Protezione Civile della Regione che è il referente regionale preposto alla lotta agli incendi boschivi nonché alla loro prevenzione.

### **Art.6**

- 1) Ogni componente la Squadra ha l'obbligo di:
  - a) – accorrere immediatamente in caso di incendio con il proprio equipaggiamento personale, nei luoghi interessati;
  - b) – dimostrarsi degno della Squadra, mantenendo un comportamento esemplare sia in servizio che fuori servizio;
  - c) – curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento che gli sono stati affidati, riferendo direttamente al Capo Squadra eventuali smarrimenti o deterioramento del materiale;
  - d) – osservare scrupolosamente il presente regolamento e tutte le altre disposizioni che verranno impartite;
  - e) – ubbidire agli ordini impartiti dalla Direzione delle Operazioni di Spegnimento che è anche responsabile della tenuta dei nominativi dei volontari impiegati e ne cura l'aspetto assicurativo;
  - f) – osservare le disposizioni sulla prevenzione infortuni.

### **Art.7**

- 1) Il Capo Squadra ed in caso di impedimento, il Vice Capo Squadra, farà riferimento al Sindaco, fermo restando il rapporto funzionale con il Coordinatore del gruppo comunale dei volontari di protezione civile.
- 2) In caso di incendi boschivi, il Capo Squadra può assumere il comando della Squadra fino a quando non intervengano i funzionari del Corpo Forestale Regionale cui spetta il compito di istituire la Direzione delle Operazioni di Spegnimento.
- 3) In particolare spetta al Capo Squadra:
  - a) – la convocazione della Squadra ad eventuali esercitazioni, interventi, ecc.;
  - b) – la sorveglianza sull'inventario e sulla manutenzione dell'attrezzatura;
  - c) – i rapporti con le altre Squadre e associazioni similari, Corpo Vigili del Fuoco e con forze che operano nel campo Antincendio Boschivo della Protezione Civile.

### **Art.8**

- 1) La Squadra gode della tutela assicurativa contro gli infortuni, se questi avvengono durante lo spegnimento di incendi boschivi, come previsto dall'art.11 della L.R. 18.2.1977 n.8. Per eventuali interventi previsti dall'art.3 del presente Regolamento, e richiesti dall'Amministrazione Regionale, la Squadra gode della tutela assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi e contro gli infortuni che possono loro occorrere, durante l'attività di protezione civile, come previsto dall'art.10 del D.P.G.R. n.0366/Pres. in data 12.9.1988.
- 2) Tutti gli infortuni occorsi nell'adempimento del servizio devono essere immediatamente denunciati al Sindaco a cura del Capo Squadra.



### **Art.9**

- 1) Per dotare la Squadra di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi e provvedere alla loro manutenzione e sostenere le spese di gestione, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione Regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'art.10 della Legge Regionale 31 dicembre 1986, n.64 nonché dalla Legge Regionale n. 8 del 18 dicembre 1977.

### **Art.10**

- 1) Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento che sarà distribuito, in copia, ai volontari al momento della loro iscrizione alla Squadra.

## **ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.**

### **NORME PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE**

#### **Art.1**

- 1) Gli automezzi assegnati al Gruppo possono essere utilizzati in tutte le fasi inerenti l'addestramento, la previsione, la prevenzione e l'intervento del Gruppo o delle Squadre specialistiche.

#### **Art.2**

- 1) Chi utilizza l'automezzo e le attrezzature ha l'obbligo di segnalare al Capo Squadra o al Coordinatore del Gruppo Comunale ogni difetto o guasto riscontrato.
- 2) Il Coordinatore del Gruppo segnalerà agli uffici comunali preposti alla gestione dei mezzi comunali la necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari.

#### **Art.3**

- 1) La conduzione degli automezzi sarà affidata di volta in volta ai volontari del Gruppo che abbiano avuto un'adeguata istruzione sull'operatività del mezzo, compresi gli accessori (verricelli, lampeggianti,ecc.) ed abbiano già dimostrato una guida corretta, regolare e sicura.
- 2) Ogni autista ha la responsabilità personale della guida del mezzo, in conformità al vigente Codice della Strada, nonché l'obbligo di usare tutta la necessaria cura e rispetto ai fini della incolumità delle persone trasportate e non, della integrità dell'automezzo e delle cose.
- 3) Tale attenzione dovrà essere ancora maggiore in caso di interventi urgenti quando si faccia uso di appositi avvisatori acustici ed ottici se, a norma, installati sugli automezzi.
- 4) L'uso di tali dispositivi è comunque subordinato al più scrupoloso rispetto del Codice della Strada.

#### **Art.5**

- 1) Sul giornale di macchina dovranno essere annotati la data, l'ora, il motivo dell'uscita, il chilometraggio di uscita e di rientro, la firma dell'autista ed eventuali note che possano risultare utili a ripercorrere la storia dell'automezzo.

#### **Art.6**

- 1) Sarà cura di tutti i Volontari componenti il Gruppo comunale tenere sempre in perfetta efficienza gli automezzi in tutti i loro componenti e dotazioni di bordo.

- 2) Al rientro del mezzo il conducente, o un Volontario da lui delegato, avrà il compito di controllarlo e di predisporlo al suo stato di massima efficienza e sicurezza, anche in termini di autonomia di carburante e di pulizia.